

**STUDIO VENTURATO**

Commercialisti e Consulenti per le Imprese e gli enti locali



LA CONTABILITÀ ED IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

Seminario dell'Ordine dei Giornalisti

Verona 24 gennaio 2015

Dott. Massimo Venturato
commercialista in Legnago - Verona

L'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Dott. Massimo Venturato
commercialista in Legnago - Verona

L'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

La principale normativa di riferimento che tratta espressamente dell'ordinamento contabile degli enti locali è il testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Ne tratta esplicitamente nella PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE , suddivisa nei seguenti titoli:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – articoli da 149 a 161

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCI – articoli da 162 a 177

TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO – articoli da 178 a 198-bis

TITOLO IV – INVESTIMENTI- articoli da 199 a 207

TITOLO V – TESORERIA – articoli da 208 a 226

TITOLO VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE – articoli da 227 a 233

TITOLO VII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA – articoli da 234 a 241

TITOLO VIII - ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI – articoli da 242 a 269

L'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

In tema di regolamento di contabilità degli enti locali, il TUEL indica direttamente e testualmente gli articoli ai quali detto regolamento si riferisce stabilendo espressamente quali norme possono dallo stesso essere derogate. L'articolo 152, comma 4, prevede che i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

- a) articoli 177 e 178;
- b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
- c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
- d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
- e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
- f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

Ciclo di pianificazione e controllo



Strumenti e attori della programmazione

STRUMENTI
PER LA
PIANIFICAZIONE



**RPP
BIL. PLURIENNALE**



CONSIGLIO/
GIUNTA

STRUMENTI
PER LA
PROGRAMMAZIONE



**BILANCIO
ANNUALE
DI PREVISIONE**



CONSIGLIO/
GIUNTA

STRUMENTI
PER LA
GESTIONE

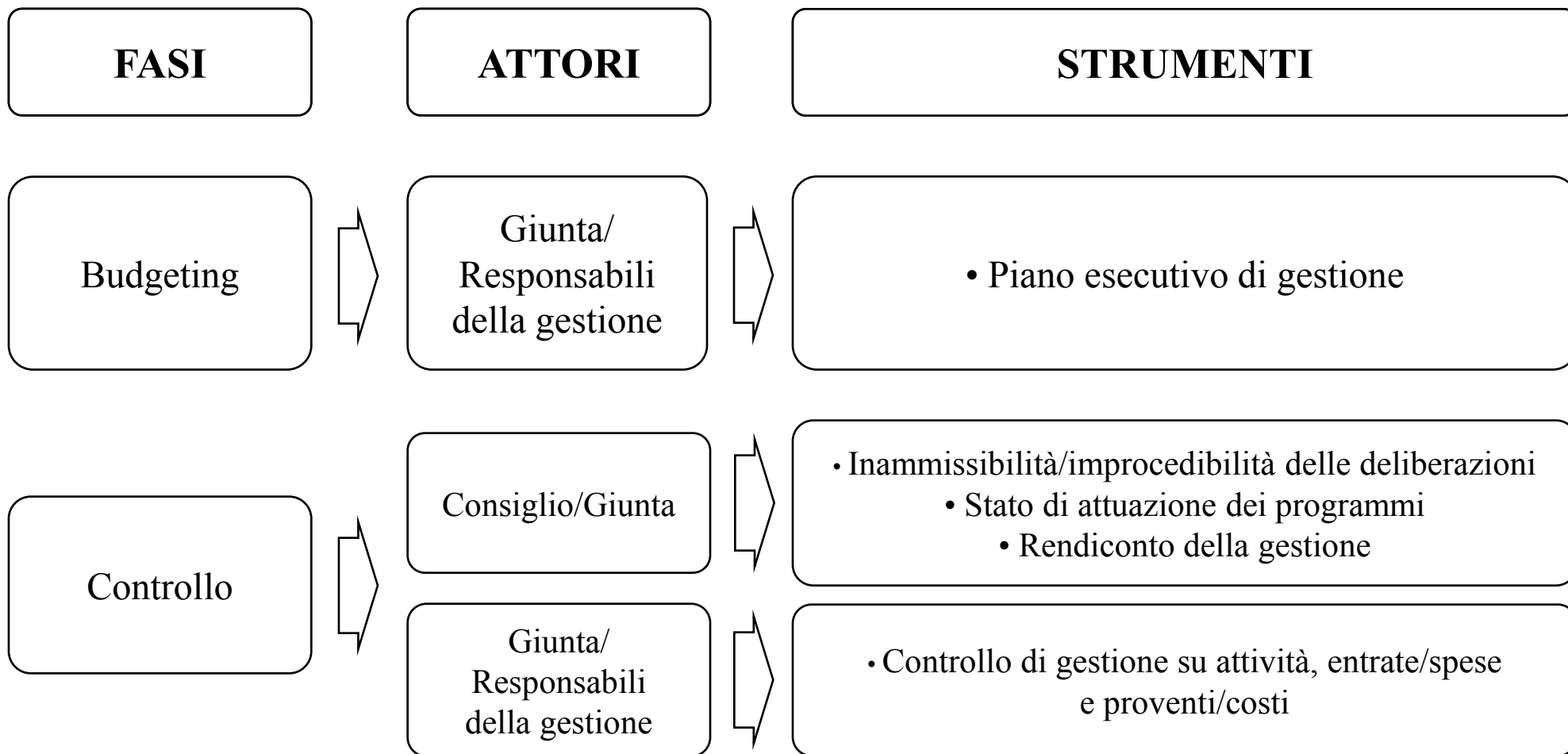


**PIANO
ESECUTIVO
DI GESTIONE**



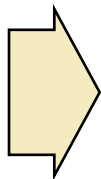
GIUNTA/
RESP. C. di R.

Fasi, attori e strumenti

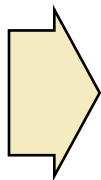


Ruolo del Consiglio

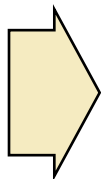
C
O
N
S
I
G
L
I
O



FORNISCE GLI INDIRIZZI SULLE
POLITICHE DELL'AMMINISTRAZIONE
DEFINENDO I PROGRAMMI E I PROGETTI

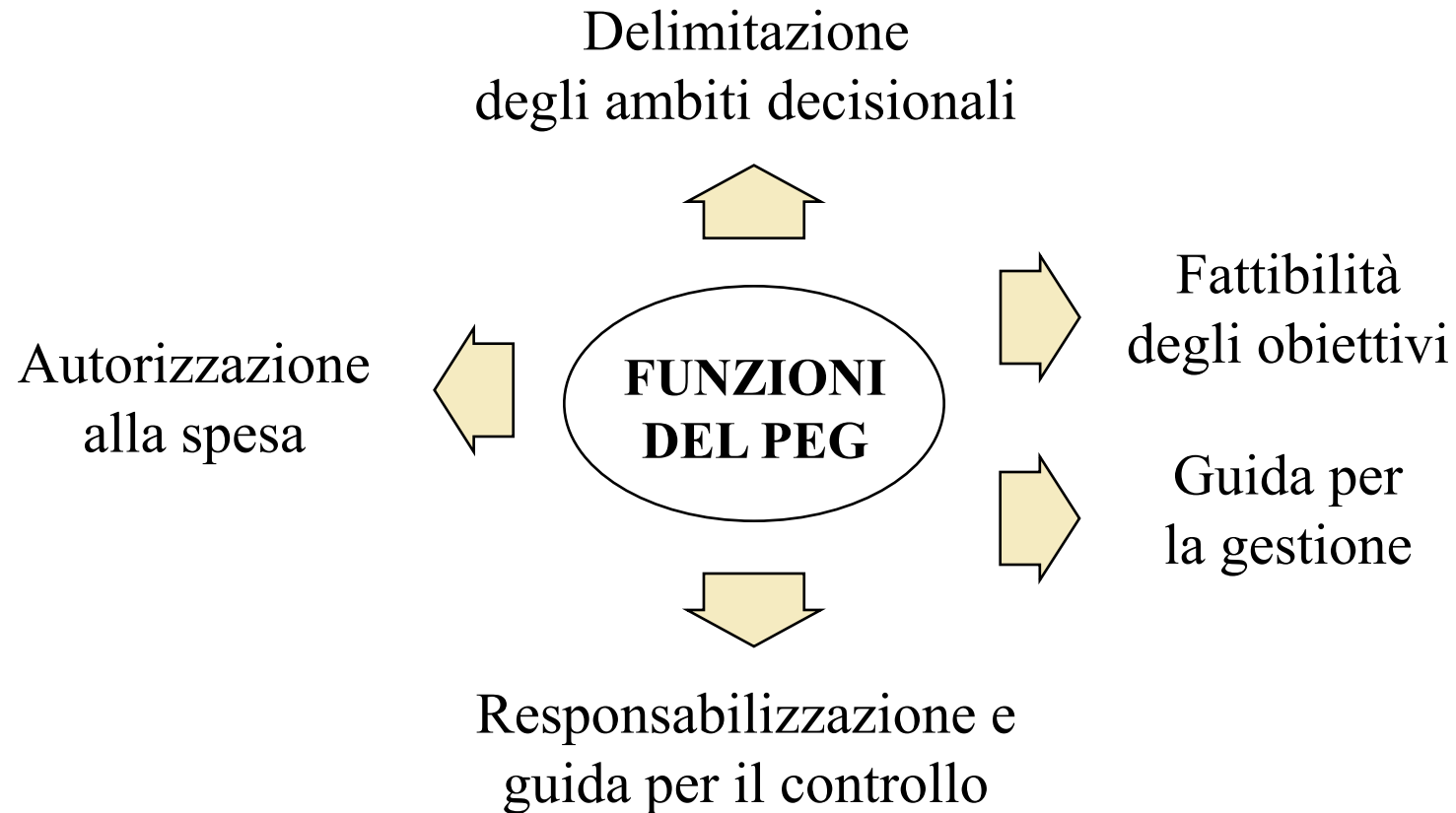


ALLOCA LE RISORSE PER DESTINAZIONE
(FUNZIONI, SERVIZI, PROGRAMMI) E PER
NATURA (INTERVENTI)

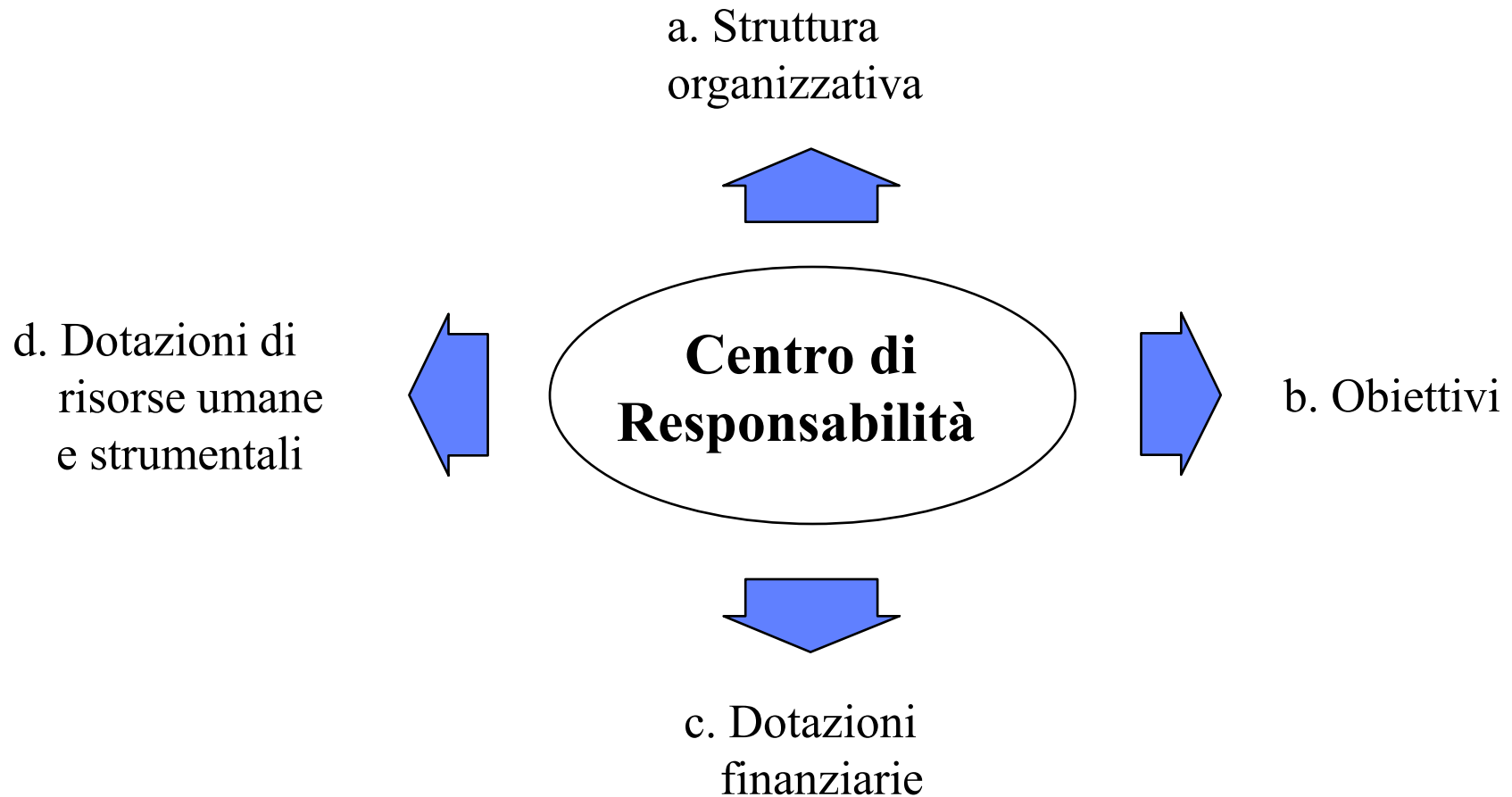


DEMANDA ALLA GIUNTA LA SPECIFICAZIONE
DELLE MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTI DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATI

Le funzioni del piano esecutivo di gestione



La struttura del piano esecutivo



Nell'attività di programmazione economica e finanziaria il consiglio comunale viene coinvolto in maniera rilevante nell'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- ☐ ☐ i programmi, i piani e le relazioni previsionali e programmatiche, dove individuare quali bisogni pubblici debbono essere soddisfatti e gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere;
- ☐ ☐ i piani finanziari, nei quali determinare la quantità di risorse di cui l'organizzazione necessita per raggiungere i predetti obiettivi, nonché i criteri guida delle scelte di composizione delle fonti di entrata, ovvero l'incremento del livello della pressione tributaria e tariffaria, l'ammontare degli importi provenienti da mutui, il valore delle dismissioni patrimoniali;
- ☐ ☐ i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, nei quali indicare una previsione sull'andamento della spesa delle diverse funzioni e servizi del Comune;
- ☐ ☐ i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nei quali definire l'ammontare delle somme che gli apparati dell'amministrazione sono autorizzati a spendere;
- ☐ ☐ il rendiconto della gestione, con il quale rappresentare i valori in termini finanziari ed economici delle risorse impiegate da parte dell'amministrazione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

LA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

1) titolo I - entrate tributarie:

01) categoria 1^a - imposte;

02) categoria 2^a - tasse;

03) categoria 3^a - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie;

2) titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione:

01) categoria 1^a - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;

02) categoria 2^a - contributi e trasferimenti correnti dalla regione;

03) categoria 3^a - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate;

04) categoria 4^a - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

05) categoria 5^a - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

LA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

3) titolo III - entrate extratributarie:

- 01) categoria 1^a - proventi dei servizi pubblici;
- 02) categoria 2^a - proventi dei beni dell'ente;
- 03) categoria 3^a - interessi su anticipazioni e crediti;
- 04) categoria 4^a - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società;
- 05) categoria 5^a - proventi diversi;

4) titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti:

- 01) categoria 1^a - alienazione di beni patrimoniali;
- 02) categoria 2^a - trasferimenti di capitale dallo Stato;
- 03) categoria 3^a - trasferimenti di capitale dalla regione;
- 04) categoria 4^a - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;
- 05) categoria 5^a - trasferimenti di capitale da altri soggetti;
- 06) categoria 6^a - riscossione di crediti;

LA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

5) titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti:

01) categoria 1^a - anticipazioni di cassa;

02) categoria 2^a - finanziamenti a breve termine;

03) categoria 3^a - assunzione di mutui e prestiti;

04) categoria 4^a - emissione di prestiti obbligazionari;

6) titolo VI - entrate da servizi per conto di terzi;

(comunemente, per quanto impropriamente, chiamate "partite di giro")

IL BILANCIO DI PREVISIONE

LA PARTE SPESA DEL BILANCIO

1) titolo I - spese correnti;

- 01) personale (esclusa l'irap, che essendo un'imposta va all'intervento 07);
- 02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;
- 03) prestazioni di servizi – ovvero tutti i servizi che l'ente locale acquisisce da terzi esterni all'ente stesso tramite contratti d'appalto di servizi, consulenze, collaborazioni autonome di qualsiasi genere, utenze, riscaldamento, etc.;
- 04) utilizzo di beni di terzi – tipicamente canoni di locazione, noleggio o leasing che l'ente paga;
- 05) trasferimenti – tipicamente tutti i contributi correnti assegnati a terzi per qualsiasi ragione, ma comunque riconosciuti al beneficiario indipendentemente da qualsiasi forma di controprestazione diretta a favore dell'ente;
- 06) interessi passivi e oneri finanziari diversi – tipicamente la quota interessi compresa nelle rate di ammortamento dei mutui o dei prestiti;
- 07) imposte e tasse – irap, registro, iva, se dovuta in relazione alle attività svolte in tale regime, bollo, etc.;

LA PARTE SPESA DEL BILANCIO

1) titolo I - spese correnti;

.....

08) oneri straordinari della gestione corrente – serve per allocare spese di carattere straordinario che normalmente non sono prevedibili nella loro manifestazione, non sono ripetitive e, se allocate in altri interventi, falserebbero l'attendibilità dei confronti tra un esercizio e l'altro (es. stanziamenti per fronteggiare gli oneri derivanti dalla soccombenza in giudizio);

09) ammortamenti di esercizio – si tratta degli ammortamenti finanziari che consentono l'accantonamento di risorse destinate a finanziare investimenti negli anni successivi;

10) fondo svalutazione crediti;

11) fondo di riserva – a disposizione della Giunta per fronteggiare i casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Non può essere previsto in misura inferiore allo 0,30 e superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

LA PARTE SPESA DEL BILANCIO

titolo II - spese in conto capitale:

- 01) acquisizione di beni immobili – insieme allo 02 e allo 06 viene utilizzato per la suddivisione delle previsioni relative ai quadri economici delle opere pubbliche (investimenti in strade, ponti, scuole, edifici, etc.);
- 02) espropri e servitù onerose;
- 03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia – scarsamente utilizzato;
- 04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia – scarsamente utilizzato;
- 05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche – sia per l'utilizzo diretto da parte degli uffici dell'ente sia per le dotazioni da assegnare alle scuole di competenza dell'ente. Comprende anche l'acquisto delle postazioni informatiche (pc e stampanti);
- 06) incarichi professionali esterni;
- 07) trasferimenti di capitale tipicamente tutti i contributi assegnati a terzi che li utilizzino per interventi destinati ad accrescere il valore del loro patrimonio, ma comunque riconosciuti al beneficiario indipendentemente da qualsiasi forma di controprestazione diretta a favore dell'ente (es il contributo ad un comune per coprire parzialmente il costo di ristrutturazione dell'edificio sede del municipio).

LA PARTE SPESA DEL BILANCIO

titolo II - spese in conto capitale:

.....

- 08) partecipazioni azionarie – per acquisto o sottoscrizione di azioni o quote di capitale sociale società di capitali;
- 09) conferimenti di capitale – per sottoscrizione di versamenti al fondo di dotazione di consorzi o altri enti partecipati diversi dalle società ovvero per l'assegnazione di contributi a tali soggetti finalizzati ad incremento del patrimonio netto;
- 10) concessioni di crediti e anticipazioni – posta tipicamente di natura contabile che pareggia l'analoga posta in entrata prevista al titolo IV, categoria 6 (riscossioni di crediti ed anticipazioni).

titolo III - spese per rimborso di prestiti:

- 01) rimborso per anticipazioni di cassa;
- 02) rimborso di finanziamenti a breve termine;
- 03) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti;
- 04) rimborso di prestiti obbligazionari;
- 05) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali.

LE SPESE CORRENTI E LE SPESE IN CONTO CAPITALE POSSONO ESSERE PREVISTE PER CIASCUNA DELLE FUNZIONI - E DEI SERVIZI - NEI QUALI IL D.P.R. 194 -1996 SUDDIVIDE ASETTICAMENTE LA STRUTTURA DELL'ENTE (es comune)

- 1) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,
- 2) funzioni relative alla giustizia,
- 3) funzioni di polizia locale,
- 4) funzioni di istruzione pubblica,
- 5) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali,
- 6) funzioni nel settore sportivo e ricreativo,
- 7) funzioni nel campo turistico,
- 8) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti,
- 9) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente,
- 10) funzioni nel settore sociale,
- 11) funzioni nel campo dello sviluppo economico,
- 12) funzioni relative ai servizi produttivi.

Non necessariamente l'organizzazione dell'ente locale deve rispecchiare la struttura contabile imposta dal dpr 194; tuttavia, a prescindere dalla forma organizzativa e dall'organigramma aziendale dell'ente, tutti gli stanziamenti di bilancio devono essere collocati nelle rispettive unità operative (uffici, servizi, settori, aree, etc. comunque li si voglia chiamare) in maniera da essere riconducibili alla distinzione per funzioni (e più a valle per servizi) sopra richiamata.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI COMPETENZA

IL BILANCIO DI COMPETENZA DI CIASCUN ESERCIZIO, OLTRE A PAREGGIARE IL TOTALE DELLE ENTRATE CON IL TOTALE DELLE SPESE, DEVE ANCHE RISPETTARE ALCUNI EQUILIBRI:

1) LE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI (TRIBUTARIE, DA TRASFERIMENTI CORRENTI ED EXTRATRIBUTARIE) DEVONO ASSICURARE LA COPERTURA DELLA TOTALITA' DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I DELLA SPESA) E DELLE QUOTE IN LINEA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DEI DEBITI PLURIENNALI - MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI E APERTURE DI CREDITO – (OVVERO TITOLO III DELLA SPESA);

2) SE LE ENTRATE CORRENTI SONO MAGGIORI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE PER IL RIMBORSO DEI DEBITI, L'ECCEDENZA COSTITUISCE "AVANZO ECONOMICO DA GESTIONE CORRENTE" E PUO' FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO STANZIATE AL TITOLO II DELLA SPESA;

3) DIVERSAMENTE, TALI SPESE DI INVESTIMENTO ALLOCATE AL TITOLO II DELLA SPESA POSSONO ESSERE FINANZIATE SOLO DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO IV DELL'ENTRATA) O DA INDEBITAMENTO (TITOLO V DELL'ENTRATA).

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO A RESIDUI

ANCHE LA GESTIONE RESIDUI CONCORRE AGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO, PERCHE' I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

LE POSTE REGISTRATE COME RESIDUI ATTIVI CONCORRONO A FORMARE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "SPENDIBILE" SOLO NELLA MISURA IN CUI SONO RELATIVE A PARTITE DI ENTRATA EFFETTIVAMENTE RISCOUOTIBILI.

LA PERIODICA VERIFICA SUI RESIDUI ATTIVI (OLTRE CHE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE) PUO' EVIDENZIARE SOMME NON PIU' REALISTICAMENTE ACQUISIBILI ALLE CASSE COMUNALI. E' CHIARO, TUTTAVIA, CHE COME ACCERTAMENTI DI ENTRATE REGISTRATI NELLA COMPETENZA DELL'ANNO IN CUI SONO SORTE LE OBBLIGAZIONI A FAVORE DEL COMUNE ESSI HANNO CONCORSO AGLI EQUILIBRI DI COMPETENZA, FINANZIANDO SPESE.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO A RESIDUI

UNA VOLTA DIVENUTE RESIDUI ATTIVI E VERIFICANDOSI LA NECESSITA' DI LORO ELIMINAZIONE, ESSE GENERANO UN "BUCO" NELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE.

QUALORA NON SIANO DISIMPEGNABILI RESIDUI PASSIVI PER PARI IMPORTO, SI CREA UNO "SQUILIBRIO" DELLA GESTIONE RESIDUI CHE ERODE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EVENTUALMENTE GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA.

PARADOSSALMENTE, ANCHE SE LA GESTIONE DI COMPETENZA FOSSE IN FORTE AVANZO (QUINDI PIU' CHE IN EQUILIBRIO) L'ESERCIZIO FINANZIARIO POTREBBE CHIUDERSI CON UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE NELLA MISURA IN CUI VENISSE DISACCERTATI RESIDUI ATTIVI PER IMPORTO SUPERIORE ALLA SOMMA DEI DISIMPEGNI DEI RESIDUI PASSIVI E DELL'AVANZO GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA.

ATTENZIONE, QUINDI, ALLA BONTA' DEI RESIDUI ATTIVI.

BILANCIO DI PREVISIONE			
GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATA		SPESA	
PARTE CORRENTE			
Titolo I - Entrate Tributarie	76.400.001,00	Titolo I - Spese Correnti	100.632.050,74
Titolo II - Entrate da Contributi e Trasferimenti Correnti Stato - Regioni - Altri Enti Pubblici	31.037.292,22	Titolo III - Spese per Rimborso Prestiti	12.738.561,98
Titolo III - Entrate Extratributarie	7.831.696,00	Titolo II - Spese in conto capitale finanziate con avanzo economico della gestione corrente	1.898.376,50
TOTALE ENTRATE	115.268.989,22		
AVANZO DEST A PARTE CORRENTE	-		
TOTALE A) per quadratura equilibrio corrente	115.268.989,22	TOTALE A) (per quadratura con titoli I + II + III dell'entrata) - Totale A dell'Entrata	115.268.989,22
PARTE STRAORDINARIA			
Titolo IV -Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di	45.305.200,00	Titolo II - Totale spese in conto capitale	51.912.034,21
		meno spese in conto capitale finanziate con avanzo economico della gestione corrente	1.898.376,50
Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti	807.000,00		
TOTALE B)	46.112.200,00		
AVANZO DA AMMORTAMENTI FINANZIARI ES PR.	3.901.457,71		
TOTALE A QUADRATURA PARTE STRAORDINARIA B)	50.013.657,71	Titolo II - Spese in conto capitale che devono essere finanziate	50.013.657,71
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi (C)	27.384.000,00	Titolo IV - Spese per partite di giro (C)	27.384.000,00
TOTALE ENTRATE (A + B + C)	192.666.646,93	TOTALE SPESE (A + B + C)	192.666.646,93

L'INDEBITAMENTO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 119, SESTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, GLI ENTI LOCALI POSSONO RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO SOLO PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO E NON PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI O PER IL FINANZIAMENTO DI CONFERIMENTI RIVOLTI ALLA RICAPITALIZZAZIONE DI AZIENDE O SOCIETÀ FINALIZZATE AL RIPIANO DI PERDITE.

L'ARTICOLO 3, COMMA 18 DELLA LEGGE N. 350 DEL 2003 (LEGGE FINANZIARIA 2004) DEFINISCE COSA SI INTENDE PER INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI.

L'ARTICOLO 204 DEL TESTO UNICO PREVEDE LE CONDIZIONI E I LIMITI PER IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE È ACCERTATO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO ED È PARI AL FONDO DI CASSA AUMENTATO DEI RESIDUI ATTIVI E DIMINUITO DEI RESIDUI PASSIVI.

I RESIDUI ATTIVI SONO SOMME CHE L'ENTE HA MATURATO IL DIRITTO DI RISCOUTERE IN UN CERTO ESERCIZIO (ACCERTAMENTI DI ENTRATE), MA CHE ENTRO QUELL'ESERCIZIO NON SONO STATE RISCOSSE (LO SARANNO NEGLI ANNI SUCCESSIVI).

I RESIDUI PASSIVI SONO SOMME PER LE QUALI, IN UN CERTO ESERCIZIO, L'ENTE HA ASSUNTO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI DI VARIO TITOLO (IMPEGNI DI SPESA), MA CHE ENTRO QUELL'ESERCIZIO NON SONO STATE PAGATE (LO SARANNO NEGLI ANNI SUCCESSIVI).

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE È DISTINTO IN

- A) FONDI NON VINCOLATI – “liberamente” riutilizzabili;
- B) FONDI VINCOLATI, reimpiegabili secondo le finalità che li hanno originati;
- C) FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE – obbligatoriamente impiegabili solo per finanziate spese del titolo II della spesa;
- D) FONDI DI AMMORTAMENTO – obbligatoriamente impiegabili solo per finanziare spese del titolo II della spesa.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INDICA, TRA L'ALTRO, COME LA GESTIONE FINANZIARIA DI UN ESERCIZIO (COMPETENZA PIU' RESIDUI) ABBIA RESO DISPONIBILI DELLE RISORSE CHE POTRANNO ESSERE "CONSUMATE" NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE NUOVE ATTIVITA' CHE L'ENTE RITERRA' DI PROGRAMMARE, PER IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E PER LA COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO E SPESE IMPREVISTE, NONCHE' PER LA POSSIBILE COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO GIA' INSERITE IN BILANCIO DI PREVISIONE PER LE QUALI ALLO STATO ATTUALE LA COPERTURA SAREBBE PREVISTA TRAMITE INDEBITAMENTO O, ANCORA, PER LA POSSIBILE ANTICIPATA ESTINZIONE DI MUTUI IN ESSERE A TASSI RELATIVAMENTE ONEROSI, CONCORRENDO IN TAL MODO AL CONTENIMENTO DELLA CRESCITA DEL DEBITO PUBBLICO CHE RIMANE PUNTO CENTRALE DELLA POLITICA FINANZIARIA INTERNAZIONALE DA CUI DISCENDONO I VINCOLI IMPOSTI AGLI ENTI LOCALI CON IL COSIDDETTO "PATTO DI STABILITA' INTERNO"

IL RENDICONTO DI GESTIONE

Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non sono più tenuti a presentare il conto economico (art. 1, comma 164 legge 266/2005).

Al rendiconto devono essere allegati:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;**
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;**
- delibera dell'organo consiliare riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.;**
- conto del tesoriere;**

IL RENDICONTO DI GESTIONE

.....

- conto degli agenti contabili interni ed esterni ;
- prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 24/9/2009)
- tabella dei parametri gestionali ;
- inventario generale;
- il prospetto di conciliazione (per i comuni con più di 3.000 abitanti) con unite le carte di lavoro;
- nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8 della legge 133/08);

IL RENDICONTO DI GESTIONE

.....

- nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente locale e le società partecipate (art.6, comma 4 del d.l. 6/7/2012, convertito in legge 135/2012);**
- conto economico del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (per gli enti che applicano la tassa);**
- ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati;**
- certificazione rispetto obiettivi del patto di stabilità interno;**
- prospetto spese di rappresentanza (art.16, comma 26 d.l. 138/2011 e D.M. 23/1/2012);**
- relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07);**
- attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio.**

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (ART. 228, COMMA 3, DEL TUEL)

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio occorre procedere al riaccertamento di ogni residuo attivo e passivo formatosi nelle gestioni del penultimo esercizio (per il rendiconto 2014, anni 2012 e precedenti). Il riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento e in particolare se sono soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi (artt. 179 e 189 del Tuel) e per i residui passivi (artt. 182 e 190 del Tuel). Il riaccertamento dei residui deve risultare da apposita determinazione contenente per ciascun residuo eliminato, totalmente o parzialmente, esaustiva motivazione.

Particolare motivazione è necessaria nel caso di eliminazione di crediti iscritti al titolo VI dell'entrata per la parte non compensata da eliminazione di debiti al titolo IV della spesa.

L'organo di revisione deve esprimere il parere sul provvedimento e verificare le conseguenti rilevazioni nel conto del bilancio, nel conto economico (insussistenza dell'attivo, del passivo o sopravvenienze attive) e nel conto del patrimonio.

RILEVAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO DEI CONSORZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI

Se al ripiano del disavanzo d'esercizio dei consorzi, aziende speciali, istituzioni e fondazioni è tenuto l'ente locale sulla base dello statuto, convenzione o atto costitutivo, occorre rilevare come debito fuori bilancio la quota del disavanzo a carico dell'ente, attivando la procedura e utilizzando i mezzi finanziari indicati dal legislatore (artt. 193 e 194, del Tuel).

RILEVAZIONE DI ALTRI DEBITI FUORI BILANCIO

I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del servizio finanziario l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge (art. 194 del Tuel), per attivare la procedura di riconoscimento.

Tali rilevazioni devono essere comunicate all'organo di revisione per la relazione al rendiconto.

CREDITI INESIGIBILI, DI DUBBIA ESIGIBILITA' E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Se nel riaccertamento dei residui attivi o nella determinazione dei nuovi residui vengono rilevati crediti inesigibili occorre, sentito il parere dell'organo di revisione e l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause che ne hanno determinato l'inesigibilità ed eventuali responsabilità, adottare apposito atto per stralciarli dal conto del bilancio ed iscriverli nel conto del patrimonio nell'apposita voce sino al termine di prescrizione.

I crediti conservati nel conto del bilancio per i quali i responsabili del servizio o del procedimento segnalano una dubbia esigibilità devono essere rilevati e segnalati all'organo di revisione.

L'organo di revisione nel suo controllo con il metodo del campionamento può confermare l'importo segnalato o rilevare ulteriori crediti dubbi.

CREDITI INESIGIBILI, DI DUBBIA ESIGIBILITA' E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

I crediti di dubbia esigibilità, come indicato al punto 101 del principio contabile n.3, devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita.

L'ente può pertanto scegliere fra le seguenti opzioni:

a) mantenere i residui di dubbia esigibilità nel conto del bilancio e vincolare pari importo dell'avanzo d'amministrazione;

b) eliminare del conto del bilancio i crediti di dubbia esigibilità.

L'art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ha posto l'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Con motivato parere dell'organo di revisione possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Il consiglio deve deliberare il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenendo conto motivatamente della relazione dell'organo di revisione.

La mancata approvazione del rendiconto da parte dell'organo consiliare nei termini determina, sino all'adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

L'inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

La relazione del revisore al rendiconto presenta quale contenuto essenziale l'attestazione della corrispondenza del rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) alle risultanze della gestione.

L'attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati del rendiconto con i documenti contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili.

L'organo esecutivo deve approvare lo schema di rendiconto e trasmetterlo unitamente alla proposta di deliberazione consiliare al collegio entro un termine tale da lasciare all'organo di revisione almeno 20 giorni per l'esame e la formulazione della relazione, per successivamente mettere rendiconto, allegati e relazione a disposizione del consiglio almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare di esame e approvazione.

In sede di deliberazione del rendiconto l'organo consiliare dell'ente deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione (art. 227, comma 2, Tuel).

LE PASSIVITA' POTENZIALI

Sono passività potenziali le situazioni caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali a seconda del verificarsi in futuro di uno o più eventi, potranno concretizzarsi in una perdita per l'ente confermando il sorgere di una passività o la perdita di un'attività in parte o in toto.

Al fine di salvaguardare gli equilibri prospettici spetta all'organo di revisione evidenziare nella relazione le passività probabili e possibili latenti alla chiusura dell'esercizio.

L'evidenziazione nella relazione assolve alla duplice funzione di informare il Consiglio e di segnalare la necessità di porre un vincolo all'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione disponibile al fine di non compromettere in caso di loro accadimento, gli equilibri di bilancio.

all'organo di revisione per la relazione al rendiconto.

LE PASSIVITA' POTENZIALI

La tipologia di passività potenziali degli enti locali è così sintetizzabile:

- passività derivanti da soccombenze nel contenzioso civile (per espropri, lavori pubblici, lavoro dipendente, ecc.) e tributario (per avvisi di accertamento o liquidazione contestati);**
- passività derivanti da manutenzioni cicliche o da manutenzioni conservative rinviate;**
- recuperi ambientali derivanti da inquinamenti con rifiuti solidi, liquidi, ecc.;**
- copertura di perdite o necessità di ricapitalizzazione d'aziende speciali, consorzi, istituzioni o società partecipate;**
- inesigibilità totale o parziale di residui attivi conservati nel conto del bilancio.**

Sullo stato del contenzioso è opportuno acquisire ai fini della classificazione della passività una relazione (dell'ufficio legale o del responsabile del tributo o del procedimento), sul probabile esito della vertenza.

IPOTESI DI IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE

L'organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio le eventuali irregolarità derivanti da:

- mancato rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;**
- esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili;**
- mancato adozione del provvedimento di riequilibrio;**
- la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;**
- maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;**
- esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno;**
- irregolare tenuta della contabilità;**
- variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio;**
- mancanza di pareri sugli atti amministrativi;**

IPOTESI DI IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE

- **utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti;**
- **il mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all'indebitamento;**
- **la mancata resa del conto degli agenti contabili;**
- **la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione;**
- **l'esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura;**
- **l'esistenza di gestioni fuori bilancio;**
- **la mancata tenuta degli inventari;**
- **la violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili;**
- **la non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del Patto di stabilità;**
- **il mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale;**
- **il mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa;**
- **stipulazione di contratti in violazione di norme di contabilità o con inosservanza dei necessari accertamenti tecnici;**
- **mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura di gara.**

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Dott. Massimo Venturato
commercialista in Legnago - Verona

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Per *armonizzazione contabile* si intende il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche **OMOGENEI**, **CONFRONTABILI** e **AGGREGABILI**

Principio della Competenza finanziaria

«Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive»



Accertamento ed impegno secondo gli stessi criteri di prima ma con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione va a scadenza (manifest. finaz.)!!!

Si potenzia la funzione del bilancio di CASSA → "per il primo anno va fatto un bilancio di cassa"

- I bilanci di previsione annuale e pluriennale continuano ad avere carattere autorizzatorio

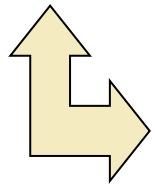


Il bilancio di previsione costituisce limite (autorizzatorio) agli accertamenti ed agli incassi riguardanti l'accensione di prestiti e agli impegni ed ai pagamenti di spesa

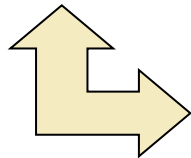
In sede di salvaguardia e di assestamento di bilancio è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio non solo per il bilancio di competenza ma anche per la cassa e le annualità comprese nel bilancio pluriennale

Visione più dinamica di entrata e spesa

accertamento ed impegno



manifestazione di cassa in esercizi non ben identificati



residui attivi e passivi

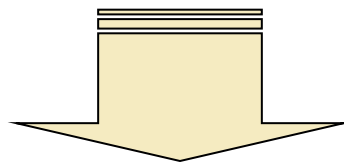
prima la **co.fin.** “anticipava” i fatti gestionali, adesso li contabilizza “a valle” del ciclo finanziario → minori residui attivi e passivi (o comunque ...reali)

La liquidazione diviene più rilevante dell'impegno

- perchè viene registrata quando l'obbligazione è esigibile
- certifica il “corretto” impegno

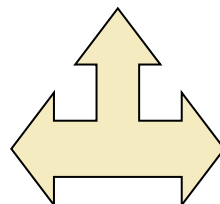
Per questo motivo il principio della competenza raccomanda:

- massima tempestività (gli impegni non liquidati vanno re-imputati)
- di verificare che i documenti siano conformi alla legge, che la prestazione risponde ai requisiti, termini e condizioni pattuiti, che l'obbligazione non sia gravata da termini o condizioni
- Redazione di un cronoprogramma dei pagamenti



RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011)

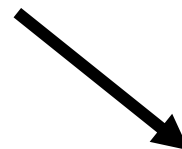
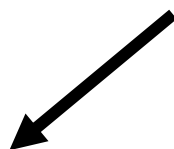


...Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui.....

.....le modalità che si seguono per il riaccertamento straordinario dovranno poi essere seguite anche per il riaccertamento ordinario.....

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuato al 1/1/2015 può generare anche un disavanzo o un maggior disavanzo rispetto al risultato al 31/12/2014 determinato con le «vecchie» regole.

DISAVANZO



Per gli enti che adottano la contabilità armonizzata dal 01/01/2015, nelle more di uno specifico decreto fino a 30 anni in quote costanti
(prima era 10% in 10 anni)

Per i già sperimentatori il recupero dell'eventuale disavanzo è possibile (prima 2017)
Fino al 2042 → riaccert. 2012
Fino al 2043 → riaccert. al 01/01/2014

Alcuni esempi di accertamento/imputazione

L'obbligazione per i **permessi di costruire** è articolata in due quote. La prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata sempre nell'esercizio in cui è rilasciato il permesso, imputandola nell'esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell'ente, si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, l'entrata riguardante la seconda quota è accertata nell'esercizio in cui scade il permesso di costruire.

gli impegni derivanti dal **conferimento di incarico a legali esterni**, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 7, comma 3, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 7, comma 3, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento delle **sanzioni al codice della strada** avviene:

alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;

per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;

per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

I nuovi schemi di bilancio

Per **le entrate** sostanzialmente cambia poco:

Vecchia classificazione	Nuova classificazione
TITOLI (fonte provenienza)	TITOLI (fonte provenienza)
CATEGORIE (tipologia di ogni entrata)	TIPOLOGIE (la natura di ogni entrata)
RISORSE (oggetto dell'entrata)	CATEGORIE (oggetto dell'entrata)

I nuovi schemi di bilancio

Nella vecchia classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è la risorsa e l'ulteriore disaggregazione delle categorie ai fini del PEG e della **rendicontazione** sono i capitoli e gli articoli

Nella nuova classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è la tipologia e l'ulteriore disaggregazione delle categorie ai fini del PEG e della **rendicontazione** sono i capitoli e gli articoli

I nuovi schemi di bilancio

Bilancio ex DPR n.194/96

Bilancio D.Lgs 118/2011 art.14

V
O
T
O

TITOLO
Categoria
Risorsa

TITOLO
Tipologia

PEG

Capitolo/Articolo

Categoria
Capitolo/Articolo

I nuovi schemi di bilancio

Le **MISSIONI** vengono definite anche tenendo conto di quelle individuate per lo stato;

I **PROGRAMMI** sono raccordati alla relativa classificazione COFOG di secondo livello; → la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa!!!

Classificazione COFOG → La classificazione della spesa pubblica per funzione utilizzata nei conti nazionali fa riferimento alla Cofog (acronimo di Classification Of Function Of Government), classificazione internazionale adottata come standard dal Sec95.

L'articolazione in MISSIONI e PROGRAMMI **evidenzia la finalità della spesa**

I nuovi schemi di bilancio

Per **le spese** invece..... :

Vecchia classificazione	Nuova classificazione
TITOLI (per natura della spesa es. spesa corrente)	MISSIONI (funzioni principali ed obiettivi strategici)
FUNZIONI (per destinazione della spesa es. generale di amministrazione)	PROGRAMMI (aggregati omogenei di attività per perseguire i fini delle missioni)
SERVIZI (per destinazione della spesa es. anagrafe)	TITOLI (secondo la natura della spesa)
INTERVENTI (per natura della spesa es. personale)	MACROAGGREGATI (secondo la natura economica della spesa)

Il confronto dal lato delle spese

ATTUALE		SPERIMENTAZIONE	
TITOLO I	Spese correnti	MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione
101 FUNZIONE	Amministrazione, gestione e controllo	0107 PROGRAMMA	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe stato civile
10107 SERVIZIO	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	TITOLO I	Spese correnti
1010701 INTERVENTO	Personale	010701 MACRO-AGGREGATO	Redditi di lavoro dipendente

I nuovi schemi di bilancio

Nella vecchia classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è *l'intervento* e l'ulteriore disaggregazione delle categorie ai fini del PEG sono i *capitoli e gli articoli*

Nella nuova classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è il *programma*

I macroaggregati si raggruppano in titoli e ai fini del PEG sono suddivisi in *capitoli e articoli*.

I nuovi schemi di bilancio

Bilancio ex DPR n.194/96

Bilancio D.Lgs 118/2011 art.14

TITOLO

Funzione

Servizio

Intervento

MISSIONE

Programma

Titolo

Capitolo/Articolo

Macroaggregato

Capitolo/Articolo

I nuovi schemi di bilancio

Il bilancio di previsione (spesa) permette di sapere ad es:

osservando l'“Ordine pubblico e sicurezza” (Missione)



quanto è l'onere ed i pagamenti per la “Polizia locale” (Programma)



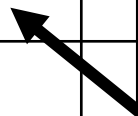
distinto tra spese correnti, in conto capitale, e per incremento di attività finanziarie (Titoli)

Inoltre nello schema di bilancio sono inserite:

1. **Colonna residui presunti:**
2. **Riga somme già impegnate**
3. **Riga previsione di cassa**

Titoli delle entrate

Entrate Nuovo Bilancio		Entrate Vecchio Bilancio
TIT.I Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa		TIT.I Entrate tributarie
TIT.II Trasferimenti correnti		TIT.II Entrate per trasferimenti
TIT.III Entrate extratributarie		TIT.III Entrate extratributarie
TIT.IV Entrate in conto capitale		TIT.IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
TIT.V Entrate da riduzione di attività finanziarie		
TIT.VI Accensione di prestiti		TIT.V Entrate derivanti da accensione di prestiti
TIT VII Anticipazioni da istituto tesoriere		
TIT.IX Entrate per conto terzi e partite di giro		TIT.VI Entrate per servizio conto terzi
		Nel nuovo schema non c'è il titolo VIII!!!!

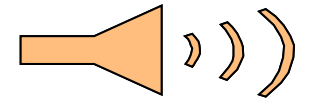


Titoli delle spese

Spese Nuovo Bilancio		Spese Vecchio Bilancio
TIT.I Spese correnti		TIT.I Spese correnti
TIT.II Spese in conto capitale		TIT.II Spese in conto capitale
TIT.III Spese per incremento attività finanziarie		
TIT.IV Rimborso prestiti		TIT.III Spese per rimborso prestiti
TIT.V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere		
TIT.VII Spese per conto terzi e partite di giro		TIT.IV Spese per servizio conto terzi
		Nel nuovo schema non c'è il titolo VII!!!!

I principi contabili

Di seguito riportiamo quanto disposto dal principio applicato sulla contabilità finanziaria relativamente ad alcune voci particolarmente significative:



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse”.

Il Fondo pluriennale vincolato

Solitamente riguarda *le spese in conto capitale* ma può garantire la copertura anche delle *spese correnti* (es vincolate) le cui entrate sono esigibili in esercizi precedenti alla manifestazione della spesa.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il Fondo pluriennale vincolato

Si distingue in PARTE CORRENTE e in PARTE CAPITALE

E' dato dalla somma → stanziamenti fondo per ogni singolo programma dell'anno precedente

NB..Solo nel primo anno di costituzione, a seguito del riaccertamento dei residui il fondo iscritto tra le entrate può essere diverso dalla somma di quello iscritto tra le spese.....

BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Il Fondo pluriennale vincolato

E' necessario che l'ente si doti del cronoprogramma dei pagamenti!!!

Se alla fine dell'esercizio l'entrata è accertata o incassata ma la spesa a non è stata impegnata, tutti gli stanziamenti e l'eventuale fondo pluriennale vincolato rappresentano una economia e **confluiscono nell'avanzo vincolato**.

In *allegato al bilancio di previsione* annuale sono elencate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo **quelle impegnate negli esercizi precedenti**, **quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti** e **quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione**.

Il Fondo pluriennale vincolato

- è il saldo finanziario tra le entrate già accertate e le obbligazioni già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi
- garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi
- rende evidente la distanza temporale intercorrente tra acquisizione e impiego dei finanziamenti
- riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma anche spese correnti (es. trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la spesa)
- è pari alla sommatoria dei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati a specifiche spese, appostati nei singoli programmi cui si riferiscono le spese
- è immediatamente utilizzabile con l'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile impegnare le spese esigibili nell'esercizio in corso (con le entrate accertate nel medesimo esercizio) e le spese esigibili nei successivi (con il fondo)

Il Fondo pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato consente di rappresentare:

1. Distanza temporale tra acquisizione risorse e loro impiego → se deriva da prestiti alti oneri finanziari;
2. Il processo di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che utilizzano risorse acquisite anticipatamente;

I principi contabili

IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Fra le interventi dell'attuale bilancio della spesa è previsto il Fondo Svalutazione Crediti al fine di garantire l'effettività del principio dell'**equilibrio finanziario**.

Le somme iscritte nel Fondo Svalutazione Crediti **non possono essere impegnate e, pertanto, confluiscono nell'Avanzo di Amministrazione**.

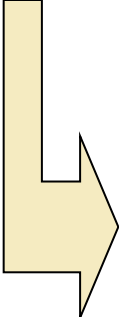
I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal bilancio ed inseriti nel Conto del Patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo.

Il TUEL non quantifica il Fondo, i Principi dell'Osservatorio fanno riferimento al “**presumibile grado di realizzo dei proventi accertati**” la Corte Toscana al “**previsto mancato realizzo dell'anno** , quantificato sulla base del **dato medio relativo al triennio precedente**”(del.104/2010).

Il fondo crediti dubbia esigibilità

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il DL 95/2012 “Decreto sulla Spending Review” all’art. 6 comma 17 prevede che “**nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un **fondo svalutazione crediti** non inferiore al **25 per cento** dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni”. → si possono escludere dei quali sia certificata la «**perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità**» → certificato dall’Organo di revisione.



Per la prima volta si rende obbligatorio il FSC

L’ art.1, comma 17 del DL. 35/13 aumenta il Fondo Sval. Al 30% nel caso si ricorra al finanziamento da parte della Cassa DDPP per i successivi 5 esercizi (percentuale modificata con DL 76/13 convertito con L.93/13)

Il fondo crediti dubbia esigibilità

In base al principio applicato sulla contabilità finanziaria devono essere iscritte in bilancio le entrate di dubbia e difficile esazione → fondo crediti dubbia esigibilità (la trasparenza non può creare disequilibri di bilancio!!!)

Posta contabile di natura patrimoniale alimentata da accantonamenti di natura economica (NO MANIFESTAZIONE FINANZIARIA)

Per determinare il fondo crediti dubbi esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

- A) Analizzare le singole categorie di entrata.
Non richiedono accantonamento:
- 1) trasferimenti da altre PA
 - 2) crediti assistiti da fidejussione
 - 3) entrate tributarie che si accertano per cassa

Il fondo crediti dubbia esigibilità

- B) Per ciascuna entrata **TIPOLOGIA** calcolare la media tra incassi ed accertamenti ultimi 5 esercizi (per i primi 5 anni incassi c/competenza e c/residui)
- C) Determinare il FCDE applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna entrata di cui al punto A) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto B)
- D) E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore!!!!!!!

in corso di esercizio (almeno in sede di assestamento e comunque con variazione di Consiglio):

- E) Si verifica la necessità di adeguamento del fondo facendo riferimento agli stanziamenti ed agli accertamenti (si considera l'importo maggiore)

Il fondo crediti dubbia esigibilità

In occasione del rendiconto:

- F) Si considerano sia i residui attivi degli esercizi precedenti che quelli di competenza (**dopo il riaccertamento**).
- G) Si calcola la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno per 5 anni

Si applica ai residui di cui al punto H) il complemento a 100 del punto I)

Il fondo crediti dubbia esigibilità

- I) Se il fondo complessivo è inferiore a questo importo si incrementa il vincolo sull'Avanzo di amministrazione se minore si svincola una quota di Avanzo di amministrazione.

L'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla **copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo** a quello cui il rendiconto si riferisce

A seguito di ogni provvedimento di **riaccertamento di residui** attivi e rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti.

Il fondo crediti dubbia esigibilità

Non si può più accertare per cassa!!!! Le entrate si accertano e si imputano nell'esercizio nel quale è emesso il ruolo → FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'



E' possibile una applicazione graduale del FONDO SVALUTAZIONE (percentuali modificate dalla legge di stabilità) (**facoltà**):

<u>Nuovi enti armonizzati</u>		<u>Sperimentatori</u>
1.	36% nel 2015	55% nel 2015
2.	55% nel 2015	55% nel 2015
3.	70% nel 2015	70% nel 2015
4.	85% nel 2015	85% nel 2015
5.	100% nel 2015	100% nel 2015

Il fondo crediti dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità evidenzia l'inefficienza dell'ente!!!!!!

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, ha lo scopo di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio

Per gli enti abituati a spendere le entrate di dubbia esigibilità l'accantonamento al fondo equivale ad un taglio di spesa

Gradualità entrata in vigore

1 gennaio 2015

- Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e rendiconto previgenti avranno la funzione autorizzatoria (art.11 comma 12)
- Ai fini conoscitivi entreranno in vigore i nuovi schemi per tipologia di entrata e missioni e programmi di spesa
- Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio si applica la disciplina del 2014
- Le variazioni di bilancio saranno effettuate sulla base della normativa previgente
- Adozione del principio della competenza finanziaria potenziata

Gradualità entrata in vigore

1 gennaio 2015

- Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015 (art.3 comma 5)
- Iscrizione del fondo pluriennale vincolato come prima voce di entrata nel bilancio autorizzatorio annuale e pluriennale (art.11,comma 12)
- Contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- Gli enti in sperimentazione nel 2014 adottano i nuovo schemi di bilancio che hanno effetto giuridico ed autorizzatorio. Nel caso di esercizio o gestione provvisorio si applica per tali enti il principio applicato 4/2

Gradualità entrata in vigore

1 gennaio 2016

- I nuovi schemi di bilancio (allegato 9) e di rendiconto (allegato 10) avranno funzione autorizzatoria
- Entreranno in vigore le novità in materia di variazione al bilancio e per il tesoriere
- Dovrà essere applicato il principio della programmazione e adozione del DUP
- Dovrà essere adottato il piano dei conti integrato e la codifica della transazione elementare
- Dovrà essere applicato il principio della contabilità economico patrimoniale integrata con la finanziaria
- Previsioni e variazioni di cassa in quanto la gestione della cassa stessa è autorizzatoria (entro il 31/01/2015)

Gradualità entrata in vigore 30 settembre 2016

- . Deliberazione bilancio consolidato per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti con facoltà di rinvio all'esercizio successivo, salvo gli enti che sono in sperimentazione nel 2014

1 gennaio 2017

Sostituzione della codifica SIOPE con il piano dei conti integrato.

A regime

30 GENNAIO

- Resa del conto da parte del tesoriere
- Resa del conto degli agenti contabili interni

30 APRILE

- Termine per deliberare il rendiconto da parte dell'organo consiliare
- Contestualmente al rendiconto l'ente approva il rendiconto consolidati comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali.

31 LUGLIO

- La giunta presenta al consiglio DUP

A regime

30 settembre

- Il consiglio delibera il DUP
- Termine per deliberare l'assestamento generale da parte del Consiglio
- Termine per deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio
- Deliberazione bilancio consolidato

15 novembre

- La giunta approva lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario
- La giunta presenta al consiglio la nota di aggiornamento del Dup

A regime

- 30 novembre

- Termine per deliberare variazioni al bilancio

- 15 dicembre

- Termine per deliberare le variazioni al PEG salvo quelle connesse a variazioni di bilancio effettuate nel mese di dicembre

- 31 dicembre

- Deliberazione bilancio di previsione da parte dell'organo consiliare

A regime

31 dicembre

- Termine per:
- a) Istituire tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa
- b) Istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione con importo pari a 0 a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio
- c) Utilizzo di quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti
- d) Variazioni relative alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibile di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario spese correlate
- e) Variazione delle dotazioni di cassa garantendo che il fondo di cassa a fine esercizio non sia negativo

A regime 31 dicembre

- f) Variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di competenza e di cassa (escluse quelle del fondo pluriennale costituito sulla base residui precedenti esercizi)
- g) Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
- Termine per variare il PEG in relazione alle variazioni di cui sopra
- Termine per i prelevamenti dai fondi di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi per spese potenziali da parte dell'organo esecutivo.

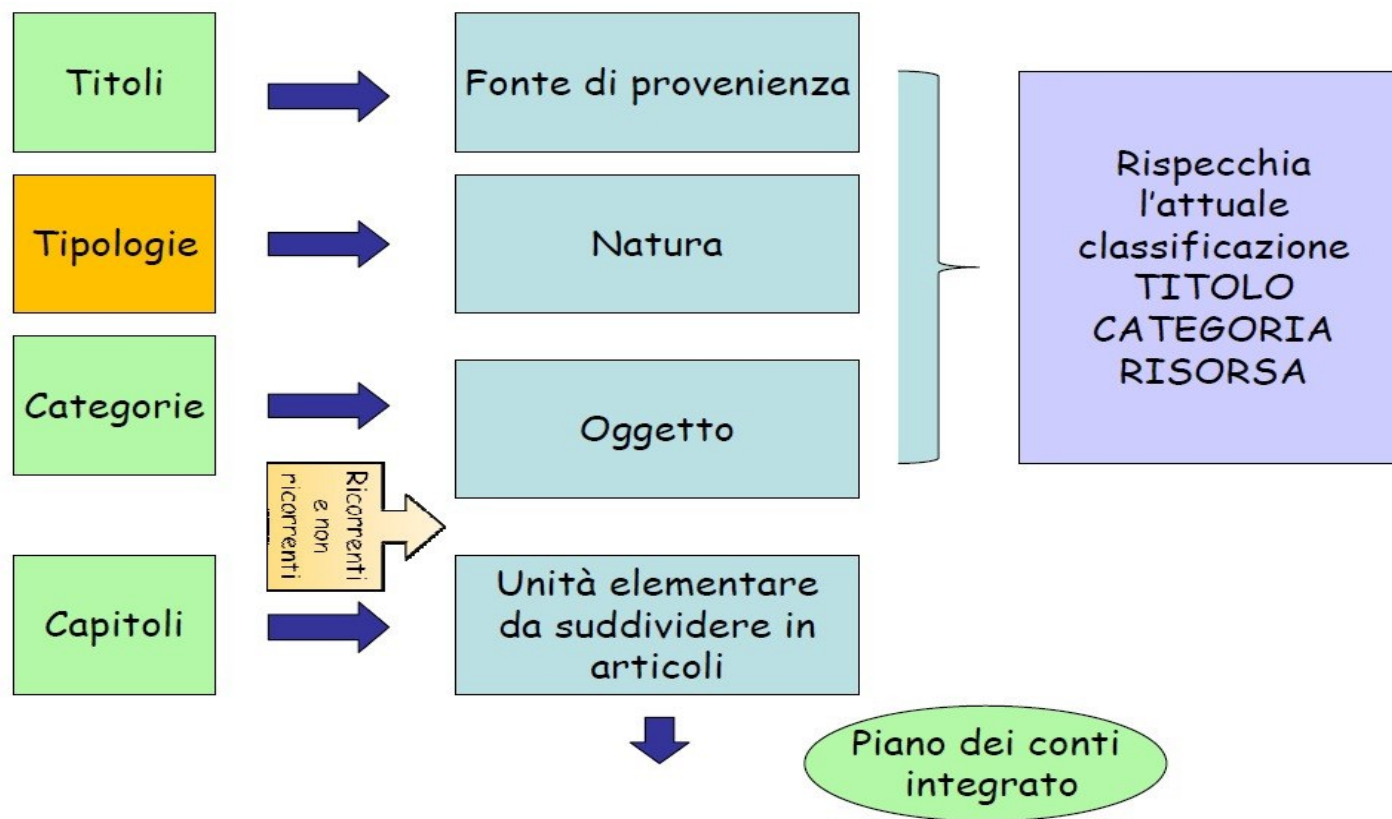
A regime 31 dicembre

Entro 20 giorni dall'approvazione bilancio di previsione la giunta delibera il Peg in termini di competenza e per il primo esercizio in termini di cassa.

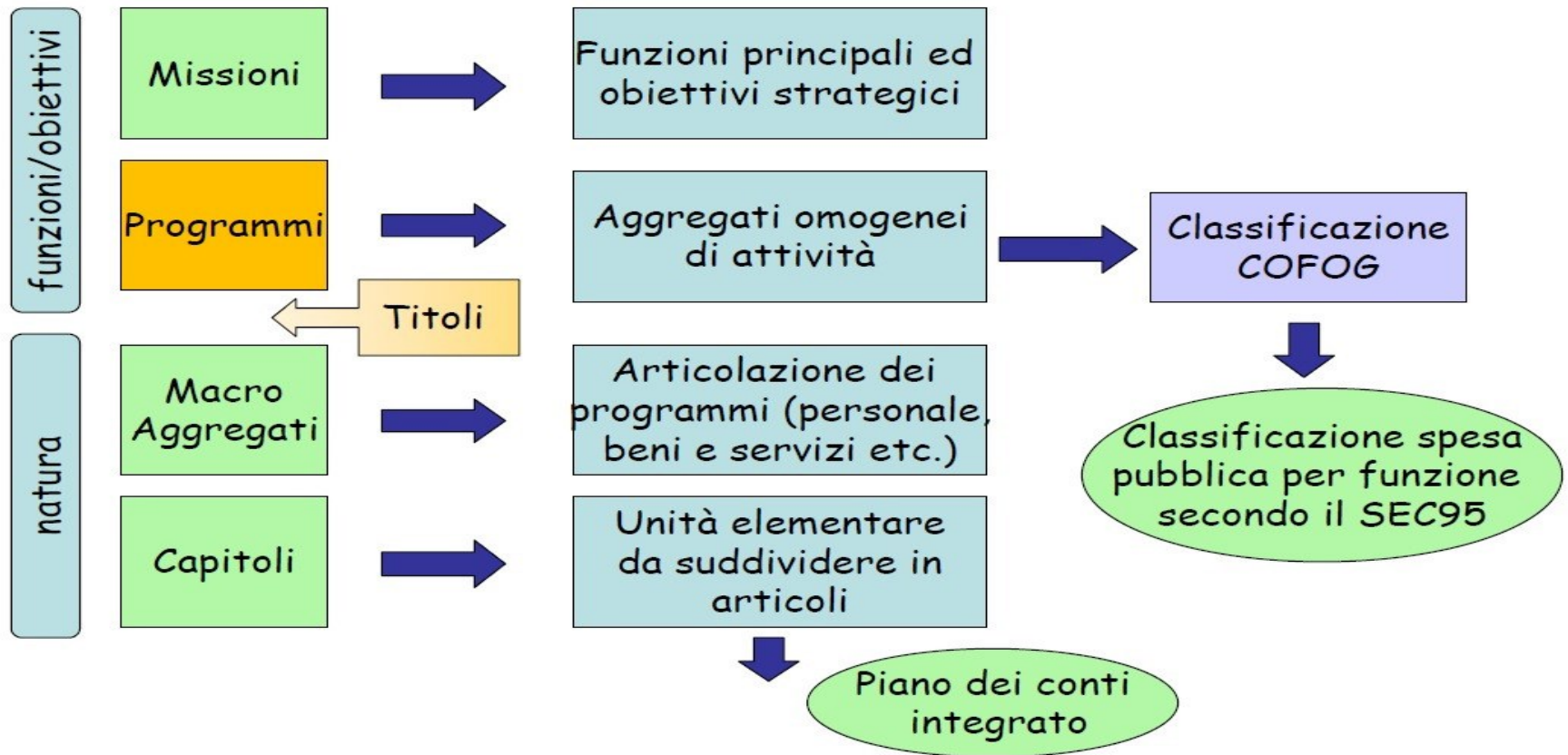
Confronto caratteristiche bilancio

caratteristica	Fino al 2014	Dal 2015
Class.entrates	Titolo, categoria, risorsa	Titolo, tipologia, categoria
Class.spesa	Titolo, funzioni, servizi, interventi	Missioni programmi
Unità di voto in Consiglio	entrata=risorsa spesa=intervento	entrata=tipologia spesa=programma

Suddivisione entrate



Suddivisione spesa



Bilancio di previsione finanziario

- È triennale
- Aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;
- È redatto per competenza e solo per il primo esercizio anche per cassa;
- Indica l'importo dei residui presunti alla data del 1 gennaio

Obbligazione giuridica perfezionata

Sono registrate al momento della **nascita** imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a **scadenza**.

La scadenza è il momento in cui l'obbligazione diventa **esigibile (diritto di credito)**.

- **E' esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretendere l'adempimento.**

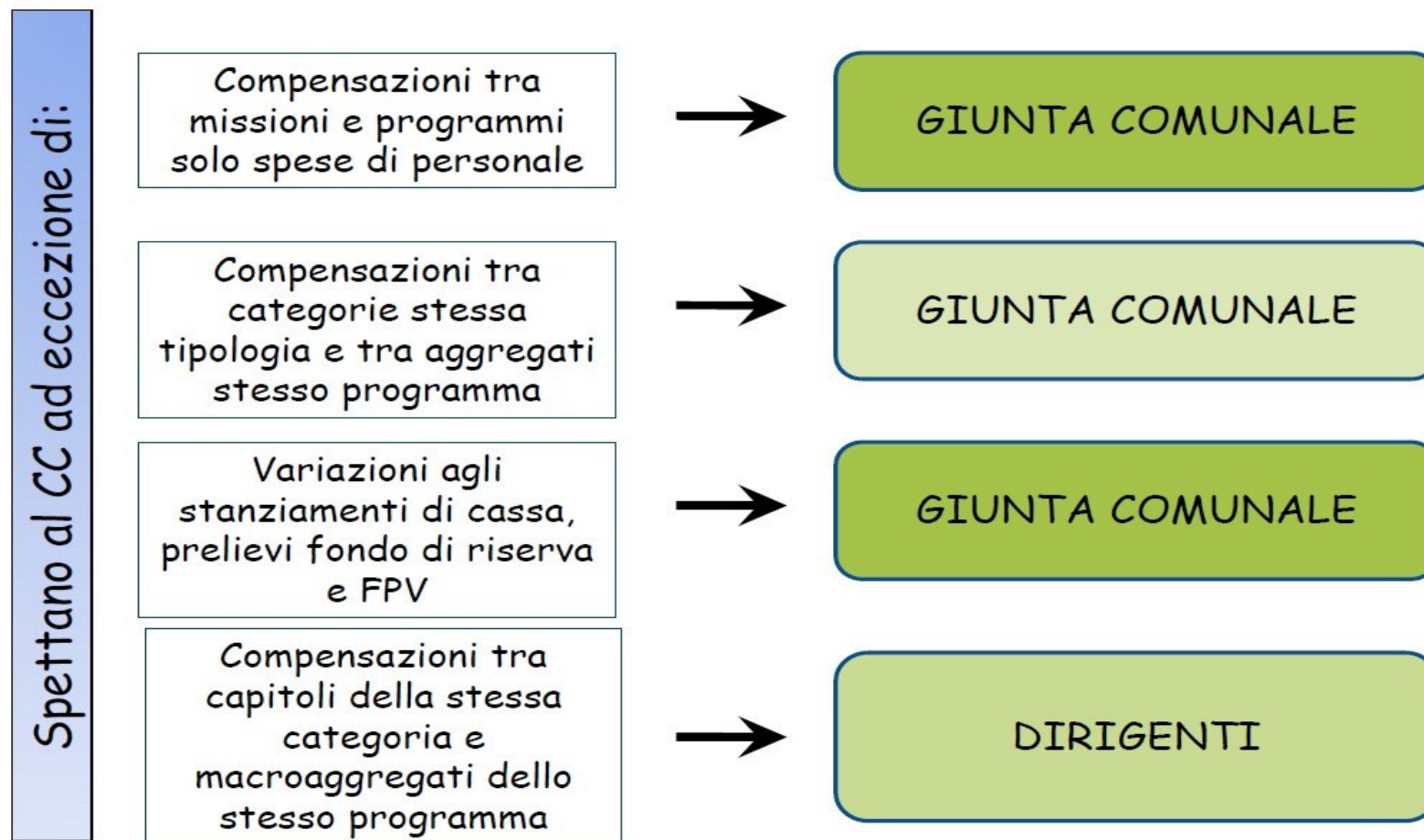
Accertamento al valore nominale

Le entrate sono accertate al valore nominale per l'intero importo del credito (salvo eccezioni di legge).

Per i crediti di dubbia e difficile esazione deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'imputazione deve essere fatta nell'esercizio in cui scade il credito.

Variazioni di bilancio



SINTESI FINALE

Dott. Massimo Venturato
commercialista in Legnago - Verona

SIQUEL

SISTEMA INFORMATIVO QUESTIONARI ENTI LOCALI

È la piattaforma software della Corte dei Conti con la quale si trasmettono i dati dei questionari sul Bilancio di Previsione e sul Rendiconto.

Ogni anno la Corte dei Conti emana le linee guida per la compilazione dei questionari e stabilisce il termine per l'invio dei dati.

CODICI SIOPE

SISTEMA INFORMATICO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI



BANCA D'ITALIA



OBIETTIVI

- Rilevare tempestivamente il fabbisogno di cassa
- Coordinamento tra finanza pubblica nazionale e decentrata
- Migliorare trasparenza ed efficienza dei conti pubblici
- Predisporre statistiche trimestrali
- Verificare il rispetto del Patto di Stabilità
- Consentire a tutti gli enti pubblici di disporre di elementi informativi

Sintesi finale su Armonizzazione Contabile

Le norme di riferimento sono:

- D.Lgs. 23/06/2011, n. 118
- D.L. 102/2013 (Enti sperimentatori)
- D.Lgs. 10/08/2014, n. 126

Il sito di riferimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) è denominato
ARCONET

(Armonizzazione Contabile Enti Territoriali)

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Sintesi finale su Armonizzazione Contabile

1) Nuova codifica di tutti i capitoli in base al nuovo piano dei conti integrato

Entrate $\Rightarrow$ Titolo $\Rightarrow$ Tipologia $\Rightarrow$ Categoria $\Rightarrow$ Capitolo

Spese $\Rightarrow$ Missione $\Rightarrow$ Programma $\Rightarrow$ Titolo $\Rightarrow$ Macroaggregato

- Motivazione: uniformità del piano dei conti per poter permettere un monitoraggio in tempo reale.
- Conseguenze: maggiore frammentazione di voci.
- Criticità: incertezza nell'adozione dei criteri di imputazione.

Sintesi finale su Armonizzazione Contabile

Caratteristica	Fino al 2014	Dal 2015
Class. entrate	Titolo, categoria, risorsa	Titolo, tipologia, categoria
Class. spesa	Titolo, funzioni, servizi, interventi	Missioni programmi
Unità di voto in Consiglio	entrata=risorsa spesa=intervento	entrata=tipologia spesa=programma

Sintesi finale su Armonizzazione Contabile

1) Riaccertamento straordinario dei residui con creazione del Fondo pluriennale vincolato.

Esempio nella spesa:

- Impegni a residuo generici del Titolo II°= eliminati
- Impegni per prestazioni già avvenute= rimangono a residuo
- Impegni per prestazioni parzialmente eseguite= Fondo pluriennale vincolato

Esempio dell'entrata:

- Accertamenti sanzioni per violazioni CDS notificate ma non ancora divenute definitive = Fondo pluriennale vincolato

Motivazione: eliminare i residui non corrispondenti agli effettivi crediti/debiti.

Conseguenze: modifica del risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo).

Criticità: difficile gestione del fondo. Il fondo Pluriennale vincolato va iscritto nel bilancio di previsione e in base al cronoprogramma degli incassi/pagamenti si scarica; vanno iscritti i residui solo per la parte che è divenuta esigibile; la differenza dell'impegno andrà ancora ad aumentare il fondo.

Sintesi finale su Armonizzazione Contabile

1) Bilancio di previsione con nuova codifica.

Novità: al posto del Fondo svalutazione crediti



Fondo Crediti di dubbia Esigibilità



Si calcola in base ad una media

- Motivazione: maggiore prudenza nella gestione delle risorse evitando l'utilizzo di risorse non certe.
- Conseguenze: creare una riserva per iscrivere crediti che forse non verranno incassati. Il fondo si sblocca per la parte incassata al momento dell'incasso.
- Criticità: l'applicazione della media potrebbe causare un blocco di risorse più alto rispetto la percentuale di risorse non incassate. Si può, però, rivedere il calcolo in sede di equilibri e/o assestamento generale.

Sintesi finale su Armonizzazione Contabile

1) Il DUP: Documento Unico di Programmazione

- Sostituisce la relazione Previsionale e Programmatica.
 - È composto di due parti: parte strategica e parte operativa.
 - È più articolato nella descrizione delle missioni e programmi.
-
- Motivazione: fornire un quadro più chiaro dell'impiego e della reperibilità delle risorse.
 - Conseguenze: non si possono avere più indicazioni generiche sugli investimenti e su altre spese .
 - Criticità: inferiore elasticità nei bilanci per le spese del Titolo II°.

Sintesi finale su Armonizzazione Contabile

A regime

I quattro livelli di contabilità

Contabilità finanziaria potenziata	Contabilità di cassa	Contabilità economico patrimoniale	Contabilità di gruppo (bilancio consolidato)
---	---------------------------------	---	---

ALL RIGHTS RESERVED

Seminario dell'Ordine dei Giornalisti «La contabilità ed il bilancio degli enti locali»
Verona 24 gennaio 2015